



Registro Generale n. 120

ORDINANZA STRADALE N. 103 DEL 21-07-2023

Oggetto: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEI COMUNI DI CURTAROLO, SAN GIORGIO DELLE PERTICHE, SANTA GIUSTINA IN COLLE, CAMPOSAMPIERO, LOREGGIA, IN OCCASIONE DELLA GARA CICLISTICA DENOMINATA "GIRO DEL VENETO JUNIORES - 3^ TAPPA" PREVISTA PER SABATO 29 LUGLIO 2023 DA ABANO TERME (PD) A SAN VENDEMMIANO (TV)

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

PREMESSO che sabato 29 luglio 2023 avrà luogo la 3^a tappa della gara ciclistica da Abano Terme(PD) a San Vendemmiano (TV) denominata "Giro del Veneto cat. Juniores " che interesserà alcune strade urbane ed extraurbane di Curtarolo, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Camposampiero, Loreggia, organizzata dall' A.S.D. S.C. Padovani con sede a Padova in via Galleria Trieste nr. 06, come da nota assunta al prot. n. 19737 del 19.06.2023;

RAVVISATA la necessità di adottare il richiesto provvedimento di chiusura al traffico con contestuale divieto di sosta con rimozione, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e sicurezza nonché consentire il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione e la tutela dei partecipanti;

DATO ATTO che la validità della presente ordinanza è subordinata al rilascio della prescritta autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Padova e dai nulla osta rilasciati dai comuni interessati dal transito della gara ciclistica;

VISTE le Circolari del Ministero dell'Interno n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27/11/2019 e n. 300/A6989/20/116/1/1 del 29/9/2020;

VISTO l' art. 9 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992, come modificato dall'art.2 del D.Lgs n. 9 del 15/01/2002;

VISTI gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e successive integrazioni e modifiche;

VISTI l'art. 4 del D. Lgs. 165/2002 e l'art. 107 del T.U.E.L. – D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione dalle ore 11:00 alle ore 13:00 di sabato 29 luglio 2023, ovvero il tempo necessario al passaggio dei ciclisti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in gara, a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara" e fino al passaggio di quello con il cartello "fine gara ciclistica" in relazione alle strade urbane interessate dai territori di Curtarolo, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Camposampiero, Loreggia come da richiesta, tabella di marcia, planimetria allegati che, a tutti gli effetti costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

La durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà esser superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente, salvo che non sia diversamente disposto dagli organi di Polizia stradale per necessità connesse alla sicurezza della circolazione ed alla tutela dell'incolumità pubblica e degli atleti.

DISPONE

1. ai sensi degli artt. 14, 26 e 37 del Codice della Strada, a carico dell'ente proprietario della strada, ovvero del comune, la fornitura e l'apposizione della necessaria segnaletica al fine di rendere efficace il presente provvedimento, fatte salve formali disposizioni dell'ente proprietario della strada di affidamento a terzi;
2. tutti gli operatori della forza pubblica sono tenuti a far rispettare la presente Ordinanza; ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada compresa la rimozione dei veicoli;
3. la pubblicazione nell'albo on-line della Federazione dei Comuni del Camposampierese come da disposizioni di legge;

AVVISA

1. che la gestione della segnaletica, sia di interdizione che di deviazione del traffico, deve essere garantita dal responsabile dell'evento con adeguato personale incaricato;
2. a tale area così delimitata potranno accedere esclusivamente i residenti ed i domiciliati, nonché i mezzi con a bordo persone diversamente abili, oltre ai mezzi che daranno vita alla manifestazione, i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine;
3. la presente ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale NON sostituisce altri eventuali e necessari provvedimenti da parte delle autorità o uffici competenti al fine di autorizzare spettacoli e/o trattenimenti pubblici o qualsiasi altro evento e/o manifestazione, anche in ordine all'adozione ed attuazione di misure riguardanti safety e security;
4. il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada provvederà, ove necessario ed in applicazione dell'art. 43/5 del Codice della strada, a disciplinare la circolazione dei veicoli garantendone l'immediato ripristino in caso di necessità anche in deroga al presente provvedimento;

TRASMETTE

- al Comune di Curtarolo, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Camposampiero, Loreggia per la pubblicazione all'albo on-line e per la consegna alla A.S.D. S.C. Padovani con sede a Padova in via Galleria Trieste nr. 06;
- alla Provincia di Padova;
- alla Prefettura di Padova;
- alla Questura di Padova;
- a Veneto Strade Spa;
- alla Stazione dei Carabinieri di Piazzola sul Brenta, Camposampiero, Piombino Dese;
- all'Area Distrettuale 4 - dell'ULSS 6 Euganea;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Al servizio trasporto pubblico Busitalia Spa.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ovvero alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione della stessa.

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L.n. 241/90
Unità Organizzativa: 3ª unità Organizzativa
Responsabile del Procedimento e Istruttoria: C.G
Tel. 049/9315666

**IL COMANDANTE
Paolucci Antonio**

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 c. 2 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)